

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni CARUSO, Salvatore DI PASQUALE e Gianluca MANENTI, e della società A.S.D. PORTOPALO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI CARUSO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Portopalo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Asd Portopalo in occasione delle gare *Asd Portopalo - Asd Pachino Calcio* dell'11.01.2020, *Asd Città di Francofonte – Asd Portopalo* del 18.01.2020 e *Real Belvedere – ASD Portopalo* del 30.01.2020, valevoli per il Campionato Allievi Under 17, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato sino al 3 febbraio 2020, il calciatore Salvatore Di Pasquale, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;

SALVATORE DI PASQUALE, calciatore schierato dalla ASD Portopalo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere preso parte alle gare *Asd Portopalo - Asd Pachino Calcio* dell'11.01.2020, *Asd Città di Francofonte – Asd Portopalo* del 18.01.2020 e *Real Belvedere – Asd Portopalo* del 30.01.2020, valevoli per il Campionato Allievi Under 17, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato sino al 3 febbraio 2020;

GIANLUCA MANENTI, Presidente della ASD Portopalo all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice della Giustizia Sportiva, per aver permesso di schierare nelle gare dell'11.01.2020 tra *ASD Portopalo e ASD Pachino*, del 18.01.2020 tra *Città di Francofonte – Portopalo* e tra *Real Belvedere e Asd Portopalo* del 30.01.2020, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, il giocatore Salvatore Di Pasquale, benché lo stesso fosse stato squalificato sino a tutto il 3 febbraio 2020 con provvedimento pubblicato in data 3.1.2020;

A.S.D. PORTOPALO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni CARUSO, Salvatore DI PASQUALE e Gianluca MANENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PORTOPALO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni CARUSO, di una giornata di squalifica per il Sig. Salvatore DI PASQUALE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MANENTI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica per la società A.S.D. PORTOPALO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina